



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI IV

Prot.

Modifica al decreto 4 maggio 2015 con il quale il laboratorio T<sup>2</sup>i-Trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., in Rustignè di Oderzo è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

VISTO il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'articolo 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'articolo 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'articolo 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

VISTO il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'articolo 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

VISTO il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'articolo 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;



VISTO il decreto 4 maggio 2015 con il quale il laboratorio T<sup>2</sup>i-Trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., ubicato in Rustignè di Oderzo (TV), Via Pezza Alta n. 34 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

CONSIDERATO che il citato laboratorio con nota del 27 maggio 2015 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

CONSIDERATO che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

CONSIDERATO che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

RITENUTA la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 4 maggio 2015;

#### D E C R E T A:

##### Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 4 maggio 2015 per le quali il laboratorio T<sup>2</sup>i-Trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., ubicato in Rustignè di Oderzo (TV), Via Pezza Alta n. 34, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale (0÷10 g/l)	OIV-MA-AS313-01: R2009
Acidità volatile (0÷1,20 g/l)	OIV-MA-AS313-02: R2009
Acido sorbico (20÷200 mg/l)	OIV-MA-AS313-14A: R2009
Anidride carbonica (1,5÷ 10 g/l)	OIV-MA-AS314-01: R2006
Anidride solforosa libera (6÷100 mg/L), anidride solforosa totale (11÷250 mg/L)	OIV-MA-AS323-04A: R2012
Anidride solforosa libera (6÷100 mg/L), anidride solforosa totale (11÷250 mg/L)	OIV-MA-AS323-04B: R2009
Ceneri (0÷200 g/l)	OIV-MA-AS2-04: R2009
Estratto secco totale (0÷527,8 g/l)	OIV-MA-AS2-03B: R2012
Estratto senza zuccheri (da calcolo) (0÷70 g/l)	OIV-MA-AS2-03B: R2012 + OIV-MA-AS311-02: R2009
Glucosio e Fruttosio (0,4 ÷4,0 g/L)	OIV-MA-AS311-02: R2009
Massa volumica e densità relativa a 20 °C (0,98500÷1,10000 )	OIV-MA-AS2-01A: R2012 par. 5
Misura della sovrappressione (0 ÷6 bar)	OIV-MA-AS314-02: R2003
Titolo alcolometrico volumico (4÷18,00 % vol)	OIV-MA-AS312-01A: R2009 PAR. 4.B
Titolo alcolometrico volumico totale (da	OIV-MA-AS312-01A: R2009 PAR. 4.B



calcolo) (5÷25,00 % vol)	+ OIV-MA-AS311-02: R2009
pH (3,00÷7,02 unità di pH a 20°C)	OIV-MA-AS313-15: R2011

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, li 1 GIU. 2015

IL DIRETTORE GENERALE  
Emilio Gatto

DB

del